



Federazione  
Motociclistica  
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n.16 /25

Dec. n.16 /25

Il giorno 31 luglio 2025, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

### **IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato la seguente

#### **DECISIONE**

sulla **richiesta** presentata dal STS in data 31.07.2025 con la quale si chiedeva a questo GSN di modificare - previo eliminazione punteggio, la Classifica di Gara disputata in data 27.07.2025 e la Classifica Generale (*classifica di campionato 27.07.2025*) della classe PreMoto3 relativa alla manifestazione NAZVE004 – CIV Campionato Italiano Velocità - disputata in data 27.07.2025 presso il Misano World Circuit (RN) con riferimento al pilota M. A. G. n° 47 (licenza n. W01183). Il GSN ritenuta la sua competenza a giudicare sulla richiesta avanzata dal STS,

#### **OSSERVA**

La richiesta del STS merita accoglimento per tutte le considerazioni nella stessa contenute ed in particolare per gli allegati relativi alla verifica dello scarico sottoposto a controllo, alle quali questo GSN si riporta integralmente.

La richiesta del STS è sorta in quanto al termine della gara 2 - round 4 - della classe PreMoto3, classe di Campionato Italiano Velocità disputata in data 27.07.25 presso il circuito di Misano, in regime di parco chiuso il 1° Commissario Tecnico, sig. Carmine Barbarito, avanzava richiesta di verifica dello scarico del motociclo del pilota M. A. G. n° 47 (licenza n. W01183), giunto primo nella competizione. Come riportato nella richiesta del STS: *"Da un confronto visivo tra il componente utilizzato ed il componente "Master", componente originale consegnato dal produttore per il confronto, a disposizione dei commissari, risulta una modifica al componente utilizzato dal team, consistente in un prolungamento interno al terminale del collettore di scarico. Per accertarsi dell'irregolarità tecnica, i commissari di gara e il rappresentante della Commissione Tecnica presente in circuito, l'Ing. Gianluca Aquilia, provvedono a convocare il rappresentante del produttore del veicolo e del componente, il quale, riscontrata la possibile modifica apportata, chiede di poter riportare la questione agli uffici tecnici competenti dell'azienda, nello specifico alla sede in Giappone. Il componente, possibile oggetto di irregolarità tecnica, viene quindi sigillato e sequestrato dai commissari tecnici che lo consegnano al Settore Tecnico Sportivo della Federazione."*

Successivamente, in data 28 luglio u.s., il responsabile del produttore faceva pervenire mail in cui rappresentava che il componente - scarico - non era conforme all'originale ed era stato modificato. Come riportato nella relazione tecnica della Commissione Tecnica del Settore Tecnico Sportivo FMI: *"A seguito della richiesta da parte del primo commissario tecnico, sig. Carmine Barbarito, di verificare lo scarico del motociclo, il team fornisce il componente al commissario tecnico preposto alla verifica. Dal confronto visivo tra il componente utilizzato dal team e il componente "Master", componente originale consegnato dal produttore per il confronto, a disposizione dei commissari, risulta una modifica al componente utilizzato dal team, consistente in un prolungamento interno al terminale del collettore di scarico (vedi immagini allegate). Per accertarsi dell'irregolarità*

tecnica, i commissari di gara e il rappresentante della Commissione Tecnica presente in circuito (il sottoscritto) provvedono a convocare il rappresentante del produttore del veicolo e del componente, il quale, riscontrata la possibile modifica apportata, chiede di poter riportare la questione agli uffici tecnici competenti dell'azienda, nello specifico alla sede in Giappone. **Il componente, possibile oggetto di irregolarità tecnica, viene quindi sigillato e sequestrato dai commissari tecnici che lo consegnano al Settore Tecnico Sportivo della Federazione. Nella giornata di lunedì, 28 luglio, il responsabile del produttore invia mail (in allegato) di conferma della non originalità del componente esaminato; pertanto, si avviano le pratiche per la trasmissione dei documenti alla procura federale.** In merito alla modifica apportata al componente originale, la stessa ha lo scopo di modificare la lunghezza del collettore di scarico al fine di “accordare” lo stesso ad un regime diverso di rotazione del motore. L'accordatura dello scarico, tramite modifica della lunghezza e della sezione dei collettori di scarico, permette di rifasare le onde di pressione dei gas espulsi. Rifasando lo scarico per uno specifico regime, si aumenta la quantità di carburante e aria immessi in camera di combustione, pertanto, di conseguenza migliora anche il rendimento, per quello specifico regime di rotazione. Tale operazione è stata eseguita per mezzo dell'aggiunta di un tubo saldato internamente al terminale di scarico nel punto in cui termina il precedente collettore, e manifesta la chiara intenzione di ottenere un vantaggio in termini di prestazione, alterando volontariamente un componente originale, operazione vietata dagli articoli 14.1 e 14.2 del Regolamento Tecnico Pre-Moto3 (RTPM3) del vigente Regolamento Velocità.

Dalla documentazione inviata a questo GSN, dall'esame della relazione tecnica riportata in motivazione, dalla verifica effettuata dal produttore, appare del tutto evidente come lo scarico esaminato al pilota M. A. G. al termine della gara 2 della predetta competizione sia stato evidentemente modificato, pertanto non conforme al master previsto, con evidenti ragioni di aumento delle prestazioni della moto di gara,

e pertanto in palese violazione degli artt. 14.1 e 14.2 del Regolamento Tecnico PreMoto 3 (RTPM3) del Regolamento Velocità 2025, che prevede art. 14.1: *"Salvo quanto specificato negli articoli a seguire, l'impianto di scarico deve essere mantenuto originale"*, e art. 14.2 che impone che: *"L'uso di dispositivi mobili (valvole, paratie etc.) atti a variare la lunghezza, la geometria o le sezioni di passaggio dei condotti di scarico, è vietato"*. Pertanto alla luce di tali elementi essendo raggiunta la prova piena della modifica del componente dello scarico relativo alla moto utilizzata in gara dal pilota n° 47 M. A. G. - non conforme alle disposizioni del produttore - come attestato dal produttore stesso, e pertanto trova applicazione, a seguito della violazione delle norme soprarichiamate, l'art.16 n° 8 del Regolamento Velocità 2025 che prevede l'esclusione dalla classifica in ipotesi di *"Non rispondenza del motociclo o di sue parti alle caratteristiche tecniche prescritte, riscontrate in sede di verifica tecnica."*

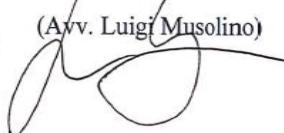
**P.Q.M.**

**il Giudice Sportivo Nazionale,**

**ACCOGLIE la richiesta** del STS e **AUTORIZZA** la modifica, e conseguente pubblicazione, della classifica di gara 2 - round 4 - e della Classifica Generale della categoria PreMoto3 manifestazione valida per campionato classe PreMoto3 (NAZVE004) CIV Campionato Italiano Velocità disputata in data 27.07.2025 presso il Misano World Circuit (RN) - con eliminazione dei punteggi conseguiti in gara 2 - con riferimento al pilota M. A. G. n° 47 (licenza n. W01183).

Depositata il 31 luglio 2025

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

av.   
(Avv. Luigi Musolino)

Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a:  
Settore Tecnico Sportivo;  
Galiuto Gaetano Maria, esercente la responsabilità genitoriale;  
Presidente Federale;  
Segretario Generale F.M.I.;  
Procuratore Federale;  
Gruppo Commissari di Gara;  
Gruppo Direttori di Gara;  
Ufficio Velocità;  
Co.re. Lombardia;  
Ufficio Comunicazione F.M.I..

**Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.**

